ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 120

Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

L'ISVAP, informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa che si trovi nella situazione di cui al comma 1, lettera a), la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	V — Disposizioni sulla costituzione di società e sull'acquisizione di partecipazioni di controllo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-120-comunicazione-delle-autorizzazioni-all-esercizio-dell-attivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it